Fino all'avviso di accertamento contribuente a rischio «ignoranza»

La peculiare lettura compiuta dall'amministrazione fiscale delle nuove regole di indagine finanziaria dedica ampio spazio anche ai temi dell'informativa dovuta dagli intermediari al contribuente e del contraddittorio tra quest'ultimo e gli organi procedenti.

Si tratta di temi di grande rilievo, che incidono sul più ampio quadro delle tutele offerte dall'ordinamento per evitare la lesione dei diritti del destinatario del controllo e che sono stati via via affievoliti nel tempo rispetto alla massima considerazione data loro all'indomani della prima abrogazione del segreto bancario, avvenuta sulla base dell'articolo 18 della legge 413/1991.

Le disposizioni sull'esecuzione delle indagini finanziarie e creditizie impongono agli intermediari, chiamati alla collaborazione con gli uffici dell'agenzia delle Entrate, di fornire «notizia immediata» al cliente-contribuente del fatto che è stata avviata nei suoi riguardi l'attività istruttoria. Questo per consentire all'interessato il pieno esercizio delle proprie garanzie e di approntare utili elementi difensivi atti a fornire la prova contraria idonea a superare le presunzioni di legge.

FRA DOVERI E FACOLTÀ

Nessuna invalidità se l'intermediario non comunica le richieste al cliente
Confronto con l'ufficio non «obbligato»

Gli uffici rimangono estranei rispetto alla modalità di informazione scelta dall'intermediario, né hanno l'obbligo di intervenire in via di supplenza nel caso in cui l'intermediario ometta l'adempimento.

Ne deriva che la lesione del diritto di informazione del contribuente non implica un vizio di invalidità derivata dell'accertamento tributario, non essendo l'intermediario un organo dell'amministrazione.

La violazione di questo diritto all'informazione è, quindi, priva tanto di sanzione processuale quanto di sanzione di altra natura a carico dell'intermediario che non dia trasparenza alla procedura. Rimane, dunque, una mera enunciazione di principio e un dovere pubblico.

Il contraddittorio rappresenta un altro argomento cruciale nel panorama delle regole di garanzia. Le disposizioni prevedono il potere degli uffici di invitare i contribuenti a comparire per fornire dati, notizie e chiarimenti che possano, in linea preventiva, consentire agli interessati una tempestiva difesa già nella fase precontenziosa e all'organo ispettivo la miglior "calibrazione" dell'accertamento.

L'istituto del contraddittorio preventivo è stato in passato visto come uno dei cardini di garanzia del contribuente: l'assenza di contraddittorio prima dell'emanazione dell'atto di accertamento ha per lungo tempo costituito una "patologia" in grado di causare l'annullamento della pretesa tributaria.

Oggi l'Agenzia definisce il potere come una «forma procedimentalizzata» di partecipazione all'attività istruttoria dell'ufficio, propedeutica all'emanazione dell'atto impositivo anche se non obbligatoria. Si tratta, dunque, di un passaggio opportuno per consentire un esercizio anticipato del diritto di difesa onde fornire la prova contraria già nella fase pre-contenziosa, ma meramente facoltativo. Il mancato invito al contraddittorio non inficia, dunque, la legittimità delle eventuali rettifiche.

La circolare n. 32/E non dice nulla, però, sui casi in cui il contribuente, mai informato dall'intermediario di una procedura di indagine finanziaria a suo carico e mai raggiunto da un invito al contraddittorio da parte dell'amministrazione, apprenda di questa situazione solo al momento della notifica dell'avviso di accertamento. In questo caso il contribuente potrebbe, soltanto nel ristretto termine di impugnazione dell'atto impositivo, pari a 60 giorni, predisporre le proprie osservazioni e le proprie difese, con l'evidente difficoltà oggettiva di reperire la documentazione di cui necessita presso l'intermediario (o la pluralità di intermediari) con cui ha intrattenuto rapporti o compiuto operazioni che possono essere anche solo "spot".

Diviene a questo punto davvero difficile parlare di istituti di garanzia, vista la presenza di disposizioni di principio che non prevedono nessun effetto di invalidità o di rimessione in termini e considerato che la tutele della fase endoprocedimentale dell'accertamento costituita dall'indagine finanziaria è solo differita. Su questo giudizio pesa, infatti, la posizione espressa dal Consiglio di Stato nel 1995, consolidata ma contraria a quella della dottrina tributaria dominante, che preclude la tutela immediata rispetto agli atti potenzialmente lesivi delle garanzie difensive per differirla al tempo dell'emanazione dell'atto di accertamento dinanzi al giudice tributario.

Lu.Fe.